

Trib. Livorno, 14 aprile 2016 (dep. 9 maggio 2016), n. 1021, pres. Perrone – rel. Ciardi

### **Truffa ai danni dello Stato – vincita alla lotteria non preceduta dal pagamento della puntata**

*Risponde di truffa ai danni dello Stato il titolare di una ricevitoria che simula l'avvenuto pagamento della puntata – pagamento in realtà non avvenuto – al gioco a premi denominato “10 e Lotto” in caso di estrazione dei numeri giocati. Infatti per effetto della registrazione della puntata “virtuale” l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato viene indotta in errore circa la regolarità della giocata, così da compiere un atto dispositivo del proprio patrimonio, ossia il pagamento del premio, con conseguente ingiusto profitto per i giocatori e danno per lo Stato.*

Il testo integrale della sentenza è accessibile sul sito della rivista.

Dalle  
corti

## Il giocatore che non paga la puntata al “10 e Lotto” e vince, commette truffa ai danni dello Stato?

### **1. Il fatto oggetto della pronuncia.**

Il Tribunale di Livorno condanna i gestori di una ricevitoria del Lotto per il reato di truffa ai danni dello Stato per aver vinto ingenti somme al “10 e Lotto” giocando allo scoperto, ossia senza pagare le puntate.

In pratica facevano sistematicamente risultare nell'apposito apparecchio elettronico puntate molto alte senza sborsare materialmente la somma corrispondente alla giocata. In questo modo, viene loro contestato, ottenevano abnormi possibilità di vincere senza però sostenere le relative spese. Inoltre, in caso di estrazione vincente potevano pagare a Lottomatica la somma della giocata; se invece non vincevano si trovavano effettivamente esposti per la differenza che tentavano di ripianare sfruttando le numerose estrazioni giornaliere previste dal gioco.

Va subito precisato che nelle specie nessuna contestazione viene mossa in ordine alla regolarità delle estrazioni: “*ai militari non era risultata alcuna vincita irregolare*”; la truffa si risolveva unicamente nell'effettuare un numero spropositato di puntate senza il corrispondente esborso economico.

### **2. Le (sintetiche) motivazioni offerte dal Tribunale e la delimitazione del campo di indagine.**

Mentre ad avviso dei difensori i fatti come sopra descritti non costituiscono reato, ponendo al più dar luogo ad un mero inadempimento civilistico allorquando la ricevitoria non fosse stata in grado di coprire con le vincite i soldi delle puntate, il Tribunale al con-

trario ravvisa tutti gli elementi del delitto di truffa previsto dall'art. 640 c. 1 e c. 2 c.p.

Ritiene, infatti, che l'artificio sia rappresentato dalla registrazione virtuale dell'avvenuta giocata, in realtà scoperta.

L'artificio avrebbe poi indotto in errore Lottomatica, quale società concessionaria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla regolare stipulazione del contratto di gioco, così da indurre l'Amministrazione pubblica a compiere l'atto di disposizione patrimoniale coincidente con il pagamento del premio e dell'aggio spettante alla ricevitoria.

Quanto ai requisiti dell'ingiustizia del profitto e del corrispondente danno ingiusto patito dalla persona offesa, secondo il Collegio non si vede come sia possibile dubitare che il pagamento della vincita così ottenuta e dell'aggio siano *contra ius*.

*Nulla quaestio* infine sulla sussistenza dell'aggravante contestata, avendo gli imputati agito a danno dell'Erario seppur truffando il concessionario del gioco Lottomatica.

Orbene, la conclusione secondo cui il gioco allo scoperto nelle lotterie ben può integrare il delitto di truffa *ex art. 640 c.p.* merita di essere vagliata sotto il triplice profilo: del nesso causale tra la condotta e gli eventi della fattispecie; dell'ingiustizia del profitto rispetto all'ingiustizia della condotta; dell'aumento delle probabilità di vittoria rispetto a quelle che si hanno nel gioco regolare e della sua eventuale rilevanza ai fini del delitto di truffa.

Va però premesso che l'analisi concernerà esclusivamente il pagamento delle vincite da parte dello Stato e non terrà conto delle somme pagate a titolo di aggio alla ricevitoria, sebbene la sentenza riguardi anche queste. Non se ne terrà conto perché la questione non pone particolari elementi di interesse ai nostri fini, ma concerne unicamente il piano fattuale e trova soluzione nella complessa procedura prevista dalla normativa di settore che riconosce alle ricevitorie una somma (l'aggio appunto) su ogni giocata registrata<sup>1</sup>.

### 3. Il presunto nesso causale tra la registrazione "scoperta" della puntata ed il pagamento del premio.

Quanto al primo dei tre profili sopra indicati, il giudice labronico afferma che, per effetto della registrazione nel sistema meccanizzato della scrittura contabile rappresentativa del materiale versamento della posta in realtà non avvenuto, si determina "*l'induzione in errore del concessionario Lottomatica, e per esso AMS, in ordine alla regolare conclusione della transazione (sotto il profilo civilistico: la stipulazione del contratto, reale, di gioco, quale previsto dalla normativa), cui consegue il rilascio, con procedura automatizzata dello scontrino concernente la giocata*". Al rilascio degli scontrini segue un complesso

<sup>1</sup> In effetti l'art. 29 D.P.R. n. 303/1990 stabilisce che i soggetti c.d. "raccoltori", ossia le ricevitorie e altri esercizi autorizzati, sono tenuti a versare settimanalmente al concessionario Lottomatica gli importi relativi alle giocate al netto dell'aggio loro spettante (si veda per conferma Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, 18 gennaio 2013, ordinanza n. 7, Est. Musumeci). Quindi se è vero che l'aggio costituisce la parte di ogni singola giocata spettante alla ricevitoria, in questo caso, presupponendo una giocata virtuale, è evidente che gli imputati non hanno trattenuto alcuna somma "reale" a titolo di aggio.

*iter* di verifiche, riscontri e validazioni in esito al quale Lottomatica liquida gli importi delle vincite. In altre parole, secondo il Tribunale, la registrazione "scoperta" della giocata costituirebbe il primo anello della catena causale che, attraverso l'induzione in errore sull'esistenza della giocata, porterebbe lo Stato a considerare valida la puntata e quindi a liquidare un ingiusto premio in caso di vittoria.

A questa sorta di "automatismo causale" verrebbe prima di tutto da obiettare che, come autorevolmente notato<sup>2</sup>, il processo eziologico tipicizzato dall'art. 640 c.p., pur essendo unitario nella valutazione globale del fatto di truffa, presuppone l'accertamento del nesso causale in riferimento ad ogni evento tipico della norma: la condotta deve provocare nel suo destinatario un errore, l'errore deve tradursi in un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto passivo (requisito tacito della truffa), ed è a tale atto che va ricollegato il verificarsi del danno e del profitto ingiusto.

Occorre allora soffermarsi sul secondo anello della catena, ossia sul rapporto tra l'errore ingenerato in Lottomatica e l'atto di disposizione concernente il pagamento della vincita.

A tal proposito è centrale la considerazione che nella truffa il reo non viene punito per il solo fatto di aver provocato un danno patrimoniale con conseguente ingiusto profitto, ma viene punito per aver conseguito un tale scopo inducendo altri in errore ed aver ottenuto che la vittima, grazie allo stato di errore, "si sia danneggiata da sé"<sup>3</sup>. Per questo la dottrina pacificamente ritiene necessario che l'atto dispositivo debba essere *determinato* dall'errore<sup>4</sup>. Per dirla in altri termini: per ritenere sussistente la truffa non basta che il destinatario dell'inganno abbia compiuto l'atto di spoliamento patrimoniale, ma è parimenti necessario che l'atto in questione sia coerente rispetto all'errore che lo ha motivato, cioè sia strettamente conseguente al tipo di rappresentazione della realtà indotta falsamente dall'agente<sup>5</sup>.

Riportando queste riflessioni al caso oggetto della sentenza ci si accorge subito che il Tribunale ha trascurato un elemento essenziale. E cioè che anche nel gioco allo scoperto il pagamento del premio non dipende causalmente dallo stato di errore cagionato dagli artifici e raggiri in concreto posti in essere, ma dipende solo ed esclusivamente dall'estrazione dei numeri il cui procedimento, come riconosce anche il Tribunale, non è stato in alcun modo alterato dagli imputati. In altre parole: il fatto che il reo si procacci fraudolentemente la possibilità di partecipare alla lotteria non si pone certo in rapporto causale con il risultato finale dell'estrazione, sempreché quest'ultima avvenga regolarmente. Sia consentito un esempio tratto dall'esperienza comune. Si pensi al tabaccaio che "fa credito" allo scommettitore abituale momentaneamente sprovvisto di soldi, registrando in cassa la

<sup>2</sup> G. MARINI, *Delitti contro il patrimonio*, Torino, 1999, 418.

<sup>3</sup> F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, quindicesima edizione, Milano, 2008, 364.

<sup>4</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale – Delitti contro il patrimonio*, terza edizione, Padova, 186; E. MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, in C.F. Grosso – T. Padovani – A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, Milano, 2013, 403.

<sup>5</sup> G. MARINI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., 422.

solita ingente puntata sul campionato di calcio: ebbene, se al termine della giornata calcistica i risultati delle partite coincidessero con quelli giocati nella schedina “virtuale”, si potrebbe forse considerare sussistente il delitto di truffa a carico dello scommettitore solo perché ha giocato allo scoperto?

D'altra parte anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione sembra in linea con queste considerazioni, avendo affermato che per aversi truffa nel settore delle lotterie e dei giochi è sempre necessario che gli artifici e i raggiri posti in essere siano idonei ad alterare l'alea del risultato del gioco e a far conseguire, a sé o ad altri, un profitto ingiusto corrispondente all'entità della prestazione che il concessionario deve erogare non più in conseguenza di un evento casuale e incerto, ma in quanto derivante da una vincita truccata<sup>6</sup>.

#### 4. (Segue) La frode nelle manifestazioni sportive.

Per meglio comprendere i profili causali della truffa in questo settore, è utile un breve accenno al reato di frode nelle manifestazioni sportive, previsto e punito dall'art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401<sup>7</sup>.

Prima dell'entrata in vigore della norma il reato di truffa risultava di difficile applicazione pratica per le frodi sportive. Si osservava, infatti, che la truffa in una gara sportiva poteva sussistere solo quando, congiuntamente: la gara fosse stata artificialmente alterata; in conseguenza dell'alterazione fosse derivato un danno patrimoniale a taluno; il danneggiato avesse compiuto l'atto di disposizione patrimoniale, fonte di ingiusto profitto e di ingiusto danno, perché indotto in errore dalla c.d. frode sportiva<sup>8</sup>.

Ebbene se in alcuni casi il nesso eziologico appare chiaro – come, ad esempio, nell'ipotesi di due soli concorrenti, uno dei quali commetta la frode in un momento decisivo della competizione – nella generalità dei casi è arduo, se non impossibile, stabilire con certezza se la frode influiva sull'esito della gara<sup>9</sup>. Pertanto quando invece sul risultato della gara influiscono altri fattori diversi dai comportamenti fraudolenti, per ravvisare la sussistenza del reato previsto dall'art. 640 c.p. è necessario offrire la prova che l'esito della gara sia stato determinato dalla frode<sup>10</sup>. Ed è proprio per sopperire alla sostanziale carenza di strumenti

<sup>6</sup> Si veda Cass., sez. II, 4 novembre 2015, n. 44475 in un caso di manomissione fraudolenta del tagliando del “gratta e vinci” da parte del titolare di una ricevitoria.

<sup>7</sup> Si riporta il testo della norma: “*Cbiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.*

*Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.*

<sup>8</sup> P. NUVOLONE, *L'illecito sportivo nella prospettiva dell'art. 640 c.p.*, in *L'Indice Penale*, 1981, 27-28.

<sup>9</sup> T. PADOVANI, *Commento all'art. 1 della L. 13/12/1989, n. 401*, in *Legislazione Penale*, X, 1990, 92.

<sup>10</sup> P. NUVOLONE, *L'illecito sportivo*, cit. 29, ove l'illustre Autore osserva che mentre in taluni tipi di gare, come ad esempio quelle ippiche,

sanzionatori in questo specifico settore che è stata emanata la disciplina normativa della L. 13 dicembre 1989, n. 401<sup>11</sup>.

Ancora due brevi considerazioni sul punto.

La prima concerne la struttura della fattispecie di frode sportiva. Si tratta di un delitto caratterizzato dalla condotta di corruzione o di impiego di atti fraudolenti e dal dolo specifico di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. Inoltre prevede una pena più grave quando il risultato della competizione influisce su concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati. Quindi il legislatore ha inteso apprestare una difesa nei confronti di condotte che ledono il dovere di correttezza, così da tutelare il risultato della competizione ed il rispetto dell'alea correlata ad ogni manifestazione sportiva, e lo ha fatto attraverso un reato che non richiede – a differenza della truffa *ex art. 640 c.p.* – l'accertamento della diretta incidenza della frode sul risultato del gioco, ma solo il dolo specifico di aver agito per alterare il corretto svolgimento della gara, così anticipando la soglia di punibilità<sup>12</sup>.

La seconda è che mentre presupposto della frode sportiva è che uno o più atleti sono parte attiva della frode, adoperandosi concretamente per alterare l'esito della gara, e che quindi almeno in parte (in modo decisivo o meno, non rileva) la loro condotta truffaldina incide sullo svolgimento della manifestazione, nel caso all'attenzione dei giudici livornesi gli artifici o i raggiri sono serviti agli imputati solo per partecipare all'estrazione. Si vuol cioè sostenere che nella specie non solo non vi è rapporto causale tra condotta e gli eventi del reato, ma addirittura rispetto alle ipotesi di frode sportiva – dove pure, per quanto detto, non è applicabile il reato di truffa – non è proprio possibile influenzare lo svolgimento del concorso.

## 5. L'ingiustizia della condotta e l'ingiustizia del profitto.

Venendo alla seconda delle tre questioni prospettate, si riportano le parole della sentenza: *“È stata posta in dubbio anche l'ingiustizia del profitto, ma non si vede come sia possibile negare che l'intero aggio corrispondente a giocate non accompagnate dal versamento della somma ed il pagamento, eventuale, del premio, siano contra ius”*. L'ingiustizia del profitto e del danno sarebbero, insomma, il prodotto necessario della condotta.

A tali affermazioni si può muovere un duplice ordine di critiche.

In primo luogo circa i rapporti tra il profitto ed il fatto: è noto infatti che l'ingiustizia del profitto non va identificata con l'ingiustizia del fatto offensivo, trattandosi di due distinti

---

può risultare relativamente agevole dimostrare che l'esito è stato falsato, bastando l'accordo con un solo fantino, in altri tipi di competizioni (come una partita di calcio) può essere più difficile, atteso che l'azione di uno o di alcuni giocatori "corrotti" non necessariamente è in grado di alterare il risultato finale che comunque dipende dal comportamento dei ventidue in campo e degli eventuali subentranti.

<sup>11</sup> Cass., sez. II, 29 marzo 2007, n. 21324.

<sup>12</sup> T. PADOVANI, *Commento all'art. 1 della L. 13/12/1989, n. 401*, cit., 92. L'Autore esclude peraltro che il reato in questione abbia come oggetto giuridico il patrimonio.

requisiti entrambi necessari per l'esistenza del delitto patrimoniale<sup>13</sup>. Ma se il profitto è ingiusto solo quando non si fonda in alcun modo su una pretesa tutelata dall'ordinamento, pare molto dubbio che nel caso di specie lo sia. Infatti *contra ius* potrà essere, al più, lo stratagemma ideato, ma non anche la vincita che si fonda sulla pretesa – giusta – di vedersi riconosciuto un premio per aver indovinato i numeri vincenti, a prescindere dalla ultronea considerazione di non aver coperto la puntata.

In secondo luogo valgono qui *mutatis mutandis* gli argomenti spesi a proposito della carenza del nesso causale. Infatti il profitto ed il danno costituiscono, assieme all'atto dispositivo, gli eventi tipici della truffa. Il profitto, peraltro, nei reati con la cooperazione della vittima non può derivare come indiretta conseguenza del reato<sup>14</sup>, ma si deve porre al termine della concatenazione causale come derivato dell'atto di spoliazione patrimoniale causato, a sua volta, dallo stato di errore prodotto dalla condotta ingannatoria. Invece nel nostro caso il "profitto" non è assolutamente in correlazione con la condotta ingannatoria: di nuovo, infatti, va sottolineato che l'essersi fraudolentemente messi nelle condizioni di giocare al "10 e Lotto" senza aver pagato la puntata non ha alcuna incidenza causale sul premio che viene assegnato, invece, per il solo fatto di aver azzeccato i numeri giusti.

## 6. L'aumento delle probabilità di vincere attraverso il gioco allo scoperto e la sua eventuale rilevanza ai fini del delitto di truffa.

Resta da valutare l'ultimo punto, ossia se l'aumento delle probabilità di vincere con il gioco allo scoperto abbia una qualche rilevanza ai fini del delitto di truffa. Per meglio inquadrare la questione conviene considerare separatamente i due versanti del problema, ossia, da un lato il rapporto tra il truffatore e gli altri giocatori onesti, dall'altro il rapporto tra il truffatore ed il "banco", cioè lo Stato.

Principiando con il primo, va detto che il regolamento del "10 e Lotto" non prevede una divisione del montepremi in caso di più schedine vincenti. A differenza di altri concorsi, la cifra vinta dal giocatore onesto a questo gioco dipende solo dal *quantum* da lui puntato e non dall'eventuale contemporanea vincita di altri, per cui per lui è del tutto indifferente che qualcun altro abbia vinto grazie al gioco allo scoperto.

Inoltre, ove anche così non fosse, il terzo resterebbe comunque estraneo allo schema del delitto di truffa perché soggetto passivo di questo reato è la persona che per effetto della condotta compie l'atto dispositivo o comunque la persona il cui patrimonio viene pregiudicato per effetto dell'atto di spoliazione patrimoniale causato dall'inganno. Si tratta di reato offensivo sia della libertà di autodeterminazione della vittima, sia dell'interesse

<sup>13</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 44-45.

<sup>14</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 43.

patrimoniale, ma solo della vittima – di cui tutela, in definitiva, l'effettiva autonomia dispositiva – non certo di altri soggetti. Per questo è da escludere che il legislatore abbia voluto predisporre una tutela di tipo pubblicistico al fine di conservare l'ordine giuridico generale<sup>15</sup>.

Nella specie, quindi, il giocatore terzo non è destinatario della condotta fraudolenta, né viene tratto in inganno circa la correttezza dell'estrazione e neppure compie un atto dispositivo del proprio patrimonio causalmente provocato dall'inganno altrui: paga la giocata e se vince incassa in proporzione alla puntata, mentre resta totalmente estraneo alle vicende degli altri giocatori, onesti o truffatori che siano.

Resta allora da capire se l'aumento delle probabilità di vincere valutato nel rapporto scommettitore/banco possa effettivamente avere rilevanza ai fini del delitto di truffa. Per rispondere al quesito occorre chiedersi quale elemento della fattispecie potrebbe concorrere ad integrare.

Invero, non sembra attenersi all'artificio o al raggirio (che infatti la sentenza individua nella registrazione della puntata scoperta), né all'induzione in errore (che concerne semmai la parvenza di regolarità della giocata). All'apparenza sembrerebbe collocarsi come anello di congiunzione tra lo stato di errore e l'atto di disposizione patrimoniale, in questi termini: giocando allo scoperto si possono giocare tante schedine senza preoccuparsi di coprire le giocate e nel lungo periodo si hanno perciò molte più probabilità di indovinare i numeri vincenti, ottenendo così una posizione di vantaggio nei confronti del banco che presto o tardi dovrà pagare (atto dispositivo con profitto ingiusto e altrui danno). Se ciò fosse vero il cerchio si chiuderebbe e l'aumento delle probabilità garantito dal gioco allo scoperto diventerebbe l'elemento sul quale fondare il nesso di causalità tra la condotta e gli eventi del reato.

Ma così non sembra. Infatti costituisce principio non giuridico, ma, si direbbe, matematico di qualsiasi gioco, scommessa o lotteria quello per cui più soldi si puntano e più probabilità di vincere si ottengono; ma a fronte di maggiori possibilità di vincere, si vincono, in proporzione, importi più bassi rispetto a quelli che si potrebbero vincere con una puntata più bassa. Se, infatti, per ipotesi si decidesse di investire un euro su tutte le combinazioni possibili di numeri, certamente si vincerebbe l'intero *Jackpot*, ma l'importo sarebbe sempre inferiore alla puntata. In questa prospettiva il giocatore allo scoperto ha le stesse probabilità di vincere (e di vincere gli stessi importi) del giocatore onesto che sborsi (lui effettivamente) la stessa cifra. Ma allora dov'è la convenienza di giocare allo scoperto? Essa non viene tanto dalla vittoria del premio, ma dal risparmio su quanto si sarebbe dovuto corrispondere per la giocata; persino la sentenza lo dice: *“le eventuali vincite vanno a ripianare in parte i mancati versamenti esistenti al momento delle giocate”*. D'altra parte

<sup>15</sup> Ciò sarebbe confermato anche dal fatto che la L. n. 689/1981 è intervenuta sul regime di procedibilità, facendo venir meno la procedibilità d'ufficio, v. E. MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., 380.

quale sarebbe la differenza tra un giocatore facoltoso che vince “onestamente” puntando su determinati numeri e quello che vince la stessa cifra puntando sugli stessi numeri, ma senza aver pagato la giocata? È evidente: che il primo intasca una cifra complessivamente più bassa, dovendosi sottrarre i soldi della puntata a quelli della vincita, mentre il secondo incassa la cifra netta. Ma la condotta di gioco è la stessa, cioè non vi è una diversa incidenza della “condotta” del secondo sul procedimento che porta alla liquidazione del premio.

## 7. Conclusioni.

Alla luce di quanto detto sinora, di contrario avviso rispetto alla sentenza in commento, si può concludere che il gioco allo scoperto nelle lotterie non possa integrare di per sé il delitto di truffa ai danni dei Monopoli, non potendo a ciò bastare la mera falsificazione dell'avvenuto incasso della puntata caratterizzante il gioco allo scoperto. La truffa infatti richiede l'accertamento della falsificazione del risultato dell'estrazione, ossia che lo Stato abbia subito un danno ingiusto con altrui profitto per aver pagato una vincita non soggetto all'alea del gioco, ma causalmente determinata dagli artifici e raggiri posti in essere dall'agente. Nel mero gioco allo scoperto non si ha, invece, alcuna falsificazione del risultato del concorso, né alcuna possibilità materiale di farlo.

Inoltre non si può attribuire alcun rilievo causale al presunto aumento delle possibilità di vittoria dato dall'impiego virtuale di notevoli risorse economiche. E ciò perché si tratta della naturale conseguenza dell'impegno di maggiori risorse nel gioco, al quale corrispondono sia il rischio di perdere di più, sia l'aspettativa di un premio più basso rispetto a chi impegna minori risorse, ma nessuna possibilità di influenzare il procedimento di estrazione dei numeri vincenti.

In definitiva il gioco allo scoperto non configura il reato di truffa in relazione ai soldi delle vincite, ma dà luogo solo ad un inadempimento di natura civilistica che riguarda, sia nel caso di estrazione vincente, sia nel caso di estrazione non fortunata, il denaro non effettivamente sborsato per le puntate.

MATTEO PICCIRILLO